

Domanda:

Volendo partecipare alla gara Cavazzini V stralcio –lotto A, la scrivente impresa, sta incontrando notevole difficoltà nell'emissione di una polizza provvisoria da parte di varie compagnie assicurative interpellate, con le quali peraltro la scrivente ha rapporti ultradecennali, ciò dovuto al punto 5. **Cauzioni e garanzie**, lettera e) punto 3) del disciplinare di gara, nel quale viene richiesto, oltre a quanto prescritto dall'art. 75 comma 4 *"la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata della S.A."*, che la garanzia preveda espressamente che alla S.A. *"... peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore"*.

Si chiede cortesemente, ai fini del principio della massima partecipazione, di voler meglio chiarire se si debba tenere conto del solo l'art. 75 del Codice o non anche dell'aggiunta sopra citata che, al momento, è motivo di assoluto diniego da parte delle compagnie assicurative a emettere la polizza provvisoria.

Risposta:

Per il contenuto delle cauzioni occorre attenersi al Disciplinare di gara. Al riguardo si precisa che, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, l'imposizione ai concorrenti di una garanzia più stringente non può dirsi preclusa alle amministrazioni aggiudicatrici, in ragione dell'esigenza di assicurare una più sicura affidabilità economica e solvibilità dell'affidatario, *"nè può ritenersi che siffatta previsione sia contrastante con i principi comunitari di concorrenza e apertura del mercato, non apparendo la stessa tale da comportare una significativa e rilevante restrizione delle possibilità di accesso alla gara per le imprese operanti sul mercato"*. (cfr. Parere precontenzioso AVCP N.178/2012; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 2818, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8354/2010).